



N. 43 del 29/09/2020

COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E DELLE AGEVOLAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID_19

L'anno duemilaventi il mese di Settembre il giorno ventinove alle ore 18:00, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:

Nominativo		Nominativo	
PASCUZZI DOMENICO	P	SANCHIONI MATTEO	P
GIROLOMONI MARILA	P	GERBONI RAFFAELLA	P
FABBRI ROBERTA	P	MANDRELLI EVARISTO	P
TAGLIABRACCI AROLDI	P	BALDASSARRI MATTEO	P
REGGIANI ROBERTO	P	MELCHIORRI MONICA	P
BIAGIONI ROSSANA	P	CASTEGNARO DARA	P
VITA STEFANO	P		

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 13

Assume la presidenza la Sig.ra Biagioni Rossana, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che è articolata nelle seguenti componenti:

- a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 14 del 27/12/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento relativo alla componente "TARI", approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 22 aprile 2014, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- con l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nei settori dei rifiuti, così che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

CONSIDERATO inoltre che:

- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) fissa i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino;
- le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'Ente sulla base di un apposito monitoraggio;
- il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per consentire tale obiettivo, l'autorità ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi, nella determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario ed Economico (P.E.F) non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi;
- gli Enti di Governo dell'Ambito territorialmente competente svolgeranno l'attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli

necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, al fine poi di consentire ai Consigli Comunali l'approvazione dei corrispettivi derivante dalla definizione dei Piani Finanziari;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Gabicce Mare è stata attivata l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA Rifiuti) ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n.24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.lgs.152/2006 sono svolte per L'ATO1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che:

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
 - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 82 del 20/12/2019, esecutiva, con la quale il Comune di Gabicce Mare ha approvato *“in via provvisoria, il Piano Tecnico Finanziario della TARI (Tassa sui Rifiuti) contenente anche le Tariffe della TARI per l'anno 2020 come già approvato per l'anno in corso con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2018 e n. 48 del 25.07.2019, riservandosi la riapprovazione del piano definitivo al termine dell'iter procedurale ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), definito con la pubblicazione della Deliberazione 443/2019/RIF in data 30.10.2019 relativa alla nuova regolamentazione che il Gestore dovrà utilizzare per la predisposizione dei Piani Tecnici Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed i correlati piani tariffari.”;*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20/12/2019, esecutiva, con la quale il Comune di Gabicce Mare ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, tenuto conto di quanto stabilito con la propria deliberazione n. 82 adottata in pari data;

DATO ATTO che con la deliberazione C.C. n. 82 del 20/12/2019, che il Comune di Gabicce Mare ha affidato all'ente gestore Marche Multiservizi Spa, sia il servizio di bollettazione che la raccolta,

la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 18 data 29/05/2020 avente ad oggetto *”Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale. Componente TARI – Capo IV articolo 30. Regolamentazione straordinaria scadenze riscossione per l'anno 2020”*, con la quale è stato stabilito che *“per il solo anno d'imposta 2020, che il versamento della TARI sarà effettuato in numero 3 rate, comprensive del tributo provinciale, con scadenza rispettivamente:*

- 31/07/2020 nella misura del 20% del totale dovuto applicando il criterio dell'art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;*
- 30/09/2020 nella misura del 30% del totale dovuto applicando il criterio dell'art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;*
- 01/12/2020 per il saldo/conguaglio con applicazione delle tariffe che saranno approvate per l'anno 2020”;*

DATO ATTO che la procedura per la definizione e l'approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 2020 alla luce del nuovo metodo di calcolo risulta assai complessa, anche alla luce del mutevole quadro normativo;

DATO ATTO, inoltre, che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dagli effetti dell'epidemia da COVID19, qualificata dall'Organizzazione mondiale come “pandemia” lo scorso 11 marzo 2020;

RILEVATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale e, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, ha lasciato ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

RICHIAMATO, a tal proposito, l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime e, in particolare, il comma 5, che ha testualmente disposto: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

ATTESO che, alla data odierna, l'ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, non ha provveduto a validare il PEF 2020 stanti le obiettive difficoltà derivanti sia dal mutevole impianto normativo e regolamentare sia dagli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno, per il contesto nazionale sopra richiamato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia), approvando le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 al territorio del comune di Gabicce Mare mediante conferma delle tariffe 2019, già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2019;

RICHIAMATA integralmente la normativa nazionale e regionale adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19 che ha comportato una diversificata chiusura e successiva graduale riapertura delle attività commerciali,

CONSIDERATO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico, con numerose disposizioni di carattere regionale e nazionale, sono stati assunti i provvedimenti necessari a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività;
- il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni normative in materia di TARI:

- deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con una modalità di computo dei costi diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/1999;
- D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, in materia di emergenza covid 19;
- Deliberazione ARERA n. 158/2020;

DATO ATTO che:

- in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che *"(...) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*;
- con la citata deliberazione, ARERA, *"ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19"*, ha suddiviso le attività economiche, ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili, in base a quattro differenti fattispecie:
 1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
 2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
 3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
 4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 ai sensi del quale il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere *"ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;

CONSIDERATO che con comunicazione, acquisita al prot. dell'ente n. 11135 del 21/07/2020,

l'ATA Rifiuti ha informato tutti i Comuni dell'ambito che, in merito alle determinazioni da assumere conseguentemente alla Delibera 158/2020, ciascun Ente può provvedere autonomamente, salvo poi trasmettere le proprie determinazioni al già menzionato soggetto;

RITENUTO opportuno provvedere alla definizione per il Comune di Gabicce Mare delle agevolazioni da concedere per il solo anno 2020:

- alle attività economiche oggetto di chiusura,
- alle utenze domestiche "non residenti", ossia condotte da soggetti non residenti nell'unità immobiliare oggetto di tassazione, che pertanto hanno registrato inevitabilmente una riduzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio a seguito dei provvedimenti emergenziali che hanno previsto gli spostamenti fra regioni ed anche all'interno dello stesso comune se non per dichiarata necessità, impedendo di fatto il ragguaglio delle abitazioni tenute a disposizione;

DATO ATTO CHE l'intervento sopra indicato è adottato tanto in virtù della richiamata nota dell'ATA Rifiuti quanto dell'esigenza di applicare da subito le agevolazioni, al fine di tener conto della minor produzione di rifiuti e quindi del minor conferimento al servizio pubblico degli stessi in ragione della chiusura forzata dell'attività in ottemperanza delle disposizioni in materia di contenimento sociale finalizzati a contrastare l'epidemia da COVID-19, e, inoltre, di fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni;

ATTESO che l'attuazione della volontà sopra espressa ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della della Legge 147/2013, e pertanto di competenza del Consiglio Comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, di cui la TARI è una componente;

RITENUTO pertanto di prevedere come segue le agevolazioni sopra dette, dando atto che le riduzioni così come formulate per l'anno 2020 rispettano e, per molte categorie di utenza, eccedono quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (potestà concessa al Comune ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013), come segue:

- a) Riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per tutte le altre attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A – **tabella 1a** – della Deliberazione ARERA 158/2020):
 - Cat. 6: esposizioni, autosaloni;
 - Cat. 13: negozi abbigliamento (commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati);
 - Cat. 13: negozi di libreria;
 - Cat. 13: negozi di cartoleria;
- b) Riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A – **tabella 1b** - della Deliberazione ARERA 158/2020):

- Cat. 1: musei, biblioteche;
- Cat. 2: cinematografi e teatri;
- Cat. 4: impianti sportivi;
- Cat. 13: negozi calzature, negozi particolari quali filateria e negozi abbigliamento;
- Cat. 15: negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- Cat. 16: banchi di mercato durevoli;
- Cat. 17: attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- Cat. 30: discoteche, night club;

c) Riduzione della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A – **tabella 2** - della Deliberazione ARERA 158/2020), nella misura a fianco indicata:

- Cat. 1: scuole, associazioni, luoghi di culto – 25%;
- Cat. 4: campeggi – 12,50%;
- Cat. 5: stabilimenti balneari – 12,50%;
- Cat. 7: Alberghi con ristorante – 12,50%;
- Cat. 8: Alberghi senza ristorante – 12,50%;
- Cat. 11 – 12 : uffici, agenzie, studi professionali – 25%;
- Cat. 12: banche, istituti di credito – 12,50%;
- Cat. 13: negozi altri beni durevoli – 25%;
- Cat. 18: attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista – 25%;
- Cat. 19: carrozzeria, autofficina, elettrauto – 25%;
- Cat. 20: attività industriali con capannoni di produzione – 25%;
- Cat. 21: attività artigianali di produzione beni specifici – 25%;
- Cat. 22: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub – 12,50%;
- Cat. 23: mense, birrerie, amburgherie – 12,50%;
- Cat. 24: bar, caffè, pasticceria – 12,50%;
- Cat. 27: fiori e piante, pizza al taglio – 25%;

d) Nessuna riduzione per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A – **tabella 3** - della Deliberazione ARERA 158/2020) in quanto non oggetto di chiusura:

- Cat. 3: autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta;
- Cat. 4: distributori carburanti;
- Cat. 9: case di cura e riposo;
- Cat. 10: ospedali;
- Cat. 13: negozi ferramenta;
- Cat. 14: edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- Cat. 25: supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- Cat. 26: plurilicenze alimentari e/o miste;
- Cat. 27: ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28: ipermercati di generi misti;
- Cat. 29: banchi di mercato generi alimentari.

e) Riduzione del **10%** della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche non residenti;

VALUTATO che le riduzioni così come sopra previste (legate all'emergenza da Covid-19 ed alla

Delibera ARERA 158/2020) comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio in euro **113.000,00** e che, al fine di non addivenire ad un'aumento delle tariffe per le utenze non domestiche ed in generale per quelle che non beneficiano delle riduzioni, con deliberazione, assunta nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto, questo Consiglio Comunale provvede ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento di pari importo al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutte le svolte premesse, di confermare, le tariffe 2019 ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia), applicando contestualmente per l'anno 2020, le sopra descritte riduzioni, nonché tutte le riduzioni/agevolazioni già previste dall'Ente ai sensi del regolamento vigente in materia;

DATO ATTO che he la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo"* e che, per la Provincia di Pesaro e Urbino, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 106 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 che ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."* ;
- l'art. 107, D. L. 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 106, DL 34/2020, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al punto precedente

sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AVVALERSI della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2020 anche per l'anno 2020, che si allegano alla presente in modo da formarne parte integrale e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO, conseguentemente, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, da redigere nel rispetto del metodo MTR in base alla deliberazione ARERA 443/2019, validato dalla dall'ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
4. DI APPLICARE, in virtù di quanto indicato in premessa, per il solo anno 2020, a decorrere dal 01/01/2020, le riduzioni del tributo **per le rispettive tipologie di utenza come segue:**
 - a) Riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per tutte le altre attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A – **tabella 1a** – della Deliberazione ARERA 158/2020):
 - Cat. 6: esposizioni, autosaloni;
 - Cat. 13: negozi abbigliamento (commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati);
 - Cat. 13: negozi di libreria;
 - Cat. 13: negozi di cartoleria;
 - b) Riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A – **tabella 1b** - della Deliberazione ARERA 158/2020):
 - Cat. 1: musei, biblioteche;
 - Cat. 2: cinematografi e teatri;
 - Cat. 4: impianti sportivi;
 - Cat. 13: negozi calzature, negozi particolari quali filateria e negozi abbigliamento;
 - Cat. 15: negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
 - Cat. 16: banchi di mercato durevoli;
 - Cat. 17: attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 - Cat. 30: discoteche, night club;
 - c) Riduzione della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A – **tabella 2** - della Deliberazione ARERA 158/2020), nella misura a fianco indicata:

- Cat. 1: scuole, associazioni, luoghi di culto – 25%;
- Cat. 4: campeggi – 12,50%;
- Cat. 5: stabilimenti balneari – 12,50%;
- Cat. 7: Alberghi con ristorante – 12,50%;
- Cat. 8: Alberghi senza ristorante – 12,50%;
- Cat. 11 – 12 : uffici, agenzie, studi professionali – 25%;
- Cat. 12: banche, istituti di credito – 12,50%;
- Cat. 13: negozi altri beni durevoli – 25%;
- Cat. 18: attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista – 25%;
- Cat. 19: carrozzeria, autofficina, elettrauto – 25%;
- Cat. 20: attività industriali con capannoni di produzione – 25%;
- Cat. 21: attività artigianali di produzione beni specifici – 25%;
- Cat. 22: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub – 12,50%;
- Cat. 23: mense, birrerie, amburgherie – 12,50%;
- Cat. 24: bar, caffè, pasticceria – 12,50%;
- Cat. 27: fiori e piante, pizza al taglio – 25%;

d) Nessuna riduzione per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie (di cui all'Allegato A – **tabella 3** - della Deliberazione ARERA 158/2020) in quanto non oggetto di chiusura:

- Cat. 3: autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta;
- Cat. 4: distributori carburanti;
- Cat. 9: case di cura e riposo;
- Cat. 10: ospedali;
- Cat. 13: negozi ferramenta;
- Cat. 14: edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- Cat. 25: supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- Cat. 26: plurilicenze alimentari e/o miste;
- Cat. 27: ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28: ipermercati di generi misti;
- Cat. 29: banchi di mercato generi alimentari.

e) Riduzione del **10%** della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche non residenti;

5. DI DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria di tutte le riduzioni/agevolazioni, determinata in € 113.000,00, sarà garantita mediante apposito stanziamento di spesa, stabilito con apposita deliberazione assunta nella presente seduta nella quale viene approvato il presente atto, apportando specifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
6. DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
7. DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del

D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 107, D. L. 17 marzo 2020 n. 18, a sua volta modificato dal così come modificato dall'art. 106, DL 34/2020, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza.

Si richiede di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Sindaco;

CON VOTI: n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (Mandrelli Evaristo, Melchiorri Monica, Baldassarri Matteo del gruppo "Movimento 5 stelle") espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[x] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione, CON VOTI: n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (Mandrelli Evaristo, Melchiorri Monica, Baldassarri Matteo del gruppo "Movimento 5 stelle") espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18708/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Biagioni Rossana

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricci Sandro

- **Tariffe TARI**

TARI UTENZE DOMESTICHE		
Componenti	Tariffa fissa (€/mq/anno)	Tariffa variabile (€/anno)
1	0,59032	55,42
2	0,64523	99,75
3	0,70014	110,84
4	0,75506	144,09
5	0,80310	177,34
6	0,84429	205,05

- Tariffe TARI**

TARI UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria DPR 158/99	Tipologia attività	quota fissa (€/mq/anno)	quota variabile (€/mq/anno)	TARI (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,773260	1,423297	2,196556
2	Cinematografi e teatri	0,583114	1,070621	1,653735
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,659172	1,209172	1,868345
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,988758	1,788567	2,777326
5	Stabilimenti balneari	0,709878	1,296082	2,005959
6	Esposizioni, autosaloni	0,709878	1,289784	1,999662
7	Alberghi con ristorante	1,914135	3,510882	5,425017
8	Alberghi senza ristorante	1,432432	2,627683	4,060115
9	Case di cura e riposo	1,128199	2,068188	3,196387
10	Ospedali	1,039464	1,901927	2,941391
11	Uffici, agenzie studi professionali	1,863429	3,413393	5,276822
12	Banche ed istituti di credito	1,090170	1,987577	3,077747
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	1,546520	2,836517	4,383036
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,825400	3,327743	5,153143
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,090170	1,990096	3,080266
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,015546	3,685456	5,701002
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,419756	2,599720	4,019476
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,254963	2,292389	3,547352
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,102846	2,020325	3,123171
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,128199	2,065669	3,193868
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,115522	2,040478	3,156001
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,119827	7,539693	11,659520
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,384596	6,197008	9,581604
24	Bar, caffè, pasticceria	4,436737	7,557327	11,994064
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,966275	5,428680	8,394955
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,966275	5,416084	8,382360
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,362113	9,799334	15,161447
28	Ipermercati di generi misti	1,863429	3,403316	5,266746
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,411384	8,061149	12,472533
30	Discoteche, night club	2,319780	4,239660	6,559440